

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento di servizi professionali per la gestione e conduzione di infrastrutture di cybersecurity delle Pubbliche Amministrazioni (ID 2909)

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. DOMANDA

Rif.: Capitolato d'Oneri – Criterio 1.3 – Lotti 1 e 2

Con riferimento al criterio di valutazione 1.3 (Lotto 1 e Lotto 2) relativo al coinvolgimento di PMI innovative, startup innovative e imprese di nuova costituzione, si rileva che la ratio del criterio è chiaramente quella di valorizzare il contributo innovativo e il valore aggiunto apportato da tali soggetti nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, piuttosto che la specifica forma giuridica del loro coinvolgimento.

In tale prospettiva, si ritiene che il criterio consenta il coinvolgimento di PMI innovative/startup innovative/imprese di nuova costituzione anche mediante modalità diverse dalla partecipazione diretta in RTI o in Consorzio, purché sia garantito un effettivo apporto di competenze, know-how, metodologie, asset tecnologici e capacità innovative nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si chiede pertanto di confermare che:

- a) il coinvolgimento di PMI innovative/startup innovative/imprese di nuova costituzione possa essere valorizzato ai fini del presente criterio anche attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale, qualora il soggetto ausiliario apporti un contributo concreto, qualificato e misurabile in termini di innovazione e valore aggiunto nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) in caso di ricorso all'avvalimento premiale, la relativa valorizzazione ai fini del presente criterio debba essere effettuata secondo un principio di neutralità rispetto alla forma di partecipazione adottata, senza che il coinvolgimento mediante avvalimento possa essere considerato, anche indirettamente, meno favorevole rispetto al coinvolgimento mediante partecipazione in RTI o Consorzio;
- c) conseguentemente, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata (mandante in RTI o ausiliaria in avvalimento premiale) per il relativo coinvolgimento, la valutazione del criterio sia basata esclusivamente sull'effettivo ruolo attribuito alla PMI innovativa/startup innovativa/impresa di nuova costituzione, sulle attività ad essa demandate e sul valore aggiunto e impatto innovativo concretamente apportati nell'esecuzione delle prestazioni.

Si chiede di confermare la correttezza della suddetta interpretazione.

RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti *sub a)* e *sub b)*, non si conferma. Infatti, il criterio parla espressamente di ruolo e ambito di coinvolgimento delle PMI Innovative/StartUp Innovative/Imprese di nuova costituzione, “al proprio interno”, imponendo, peraltro, in caso di RTI/Consorzi, l’indicazione delle percentuali di esecuzione e specificando, per il caso di impresa singola, che deve essere “rientrante in una delle suddette tipologie di soggetti”.

Con riferimento al quesito *sub c*), la valutazione sarà effettuata secondo le indicazioni espressamente riportate in corrispondenza del criterio.

Fermo quanto sopra, con riferimento al quesito *sub c*), si conferma che la valutazione sarà effettuata sulla base del ruolo attribuito al soggetto interessato, delle attività ad esso demandate e del valore aggiunto apportato nell'esecuzione delle prestazioni, secondo quanto previsto dal criterio di valutazione medesimo.

2. DOMANDA

DOCUMENTO: ID 2909 – Capitolato d'oneri – Par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Sub Criterio 1.3

Con riferimento al sub criterio di valutazione 1.3 "Coinvolgimento di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione" di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri, si rileva una potenziale contraddizione testuale in merito alla categoria di operatori economici la cui partecipazione è oggetto di premialità.

In particolare, si osserva che:

- l'intestazione del criterio e il punto (i) della descrizione della valutazione citano testualmente le "PMI innovative";
- tuttavia, nel corpo del primo periodo ("...ciascuna PMI e/o imprese di nuova costituzione..."), nel secondo periodo relativo alle percentuali di esecuzione ("...ivi comprese le PMI/Imprese di nuova costituzione...") e nell'impegno vincolante finale ("...garantire... alle PMI/Imprese di nuova costituzione..."), il Capitolato utilizza il termine generico "PMI", omettendo il riferimento al carattere di "innovatività".

Considerato che lo status di "PMI", ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e dell'Allegato I.1 del Codice, è giuridicamente e sostanzialmente distinto da quello di "PMI innovativa", iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico per il sub criterio 1.3, sia considerato valido il coinvolgimento di qualsiasi Piccola e Media Impresa, PMI generica, ovvero se la premialità sia riservata esclusivamente alle PMI in possesso della qualifica di "innovativa".

RISPOSTA

Non si conferma. Come previsto nell'intestazione del criterio e nella descrizione della valutazione, sarà valutato il coinvolgimento di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione. Il mancato inserimento dell'aggettivo innovative nel corpo del primo periodo del criterio e dell'art. 7, comma 21, dello Schema di Accordo Quadro costituisce un mero refuso.

Divisione Sourcing Infrastrutture, TLC e Cybersecurity

Il Responsabile

(Dott. Olindo Rencricca)